



## **REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (CC.DD. RTT), AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010 (COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 29 GIUGNO 2022 N. 79, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2022 N. 36)**

(emanato con Decreto Rettorale n. 144/2024, prot. n. 19629 del 14 marzo 2024)

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NATURA DEL RAPPORTO**

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, così come modificato dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, della nuova Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione del Consiglio europeo n. 1640 del 18 dicembre 2023, della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e della normativa interna dell'Ateneo, disciplina i criteri e le procedure per l'assunzione, presso l'Università di Camerino, di Ricercatori in tenure track (cd. RTT), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, i quali sono chiamati a svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e disciplina anche le funzioni loro assegnate, compresi i diritti e doveri e il trattamento economico e previdenziale.

2. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università e il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato, regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

#### **ART. 2 – TIPOLOGIA CONTRATTUALE E DURATA DEL RAPPORTO**

1. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato, di cui al presente regolamento, ha una durata complessiva di sei (6) anni e non è rinnovabile.

2. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente, non sono, su richiesta del titolare del contratto, computati.

3. Tale contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento da parte del ricercatore delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il ricercatore è tenuto a svolgere almeno 100 ore di didattica, se a tempo pieno, e almeno 70 ore, se a tempo definito, nelle varie forme previste secondo la normativa, anche regolamentare, vigente presso Unicam.

4. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche sono collocati, senza assegni, né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo secondo la normativa vigente.

5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. La titolarità dei contratti, di cui al presente Regolamento, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni.

6. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto,



L'Università valuta, su istanza dell'interessata/o, la/il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, secondo quanto riportato nell'art. 18 del presente regolamento.

### **ART. 3 – PROGRAMMAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA**

1. L'Ateneo procede alla stipula di contratti di lavoro subordinato per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato previa verifica delle risorse finanziarie e dei punti organico disponibili nell'ambito della programmazione triennale.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei predetti contratti possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici o di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale di ciascuno dei posti da ricoprire. La convenzione dovrà essere stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.

### **ART.4 – RISERVE**

1. L'Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, in favore di candidate/i che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

## **TITOLO II – PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE**

### **ART. 5 – ATTIVAZIONE PROCEDURA**

1. La proposta di bandire una procedura pubblica di selezione per l'assunzione di un ricercatore tenure track è deliberata dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia. Tale richiesta di attivazione della procedura deve essere approvata sia dal Senato Accademico, sia dal Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a) la tipologia contrattuale che si intende attivare;
  - b) la copertura finanziaria del contratto di ricercatore da bandire nell'ambito delle risorse per la programmazione triennale a ciò destinate dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) l'eventuale fonte del finanziamento del contratto, qualora questo gravi su apposita convenzione da stipularsi con soggetti pubblici o privati;
  - d) il gruppo scientifico-disciplinare/settore concorsuale e l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - e) l'indicazione del progetto/profilo di ricerca cui è collegato il contratto;
  - f) la descrizione dell'attività di ricerca, delle attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo, delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
  - g) il regime d'impegno richiesto al titolare del contratto;
  - h) la sede di svolgimento delle attività;
  - i) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun concorrente può presentare, comunque non inferiore a 12;
  - j) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento, mediante lo svolgimento



di un seminario, che sarà contestuale alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

#### **ART. 6 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA**

1. Alla selezione dei Ricercatori tenure-track si procede mediante procedura pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

2. L'avviso del bando di selezione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Esami e Concorsi – di norma per un periodo di almeno 30 giorni. Il bando, sia in lingua italiana, sia in lingua inglese, viene pubblicato sul sito Internet dell'Università degli Studi di Camerino all'indirizzo <https://www.unicam.it> e sui siti del M.U.R. all'indirizzo <https://bandi.miur.it> e dell'Unione Europea all'indirizzo <https://ec.europa.eu/euraxess>. Inoltre, il bando sarà pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo.

3. Il bando deve contenere:

- a) Il gruppo scientifico-disciplinare/settore concorsuale e indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- b) l'indicazione del progetto/profilo di ricerca;
- c) il regime d'impegno richiesto al titolare del contratto;
- d) i requisiti di ammissione, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento;
- e) la durata del contratto;
- f) la Scuola di afferenza;
- g) la descrizione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e istituzionali che il Ricercatore andrà a svolgere;
- h) i diritti, doveri e il trattamento economico e previdenziale;
- i) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento, mediante lo svolgimento di un seminario;
- j) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, comunque non inferiore a 12;
- k) le modalità di svolgimento delle procedure pubbliche di selezione;
- l) gli elementi oggetto di valutazione e le modalità di attribuzione dei punteggi;
- m) l'indicazione se la procedura è aperta o è soggetta a riserva di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
- n) la copertura finanziaria;
- o) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni e dei documenti, che dovranno essere presentati esclusivamente per via telematica dalle candidate e dai candidati;
- p) l'indicazione che dalla data di pubblicazione sul sito e sull'Albo on-line dell'Ateneo del decreto di nomina della Commissione decorre il termine per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari;
- q) l'indicazione delle modalità di convocazione delle candidate e dei candidati ammessi alla discussione pubblica;
- r) le incompatibilità di cui all'articolo 16 del presente regolamento;
- s) l'indicazione della documentazione che il candidato dovrà produrre ai fini dell'assunzione quale ricercatore;
- t) l'indicazione che la Scuola, con deliberazione motivata, può decidere di non effettuare la chiamata.

#### **ART. 7 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI**



1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Non sono ammessi a partecipare alle selezioni:
  - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professori universitari di prima o di seconda fascia o come Ricercatori di ruolo, ancorché cessati dal servizio;
  - b) soggetti che, per almeno un triennio, abbiano già usufruito dei contratti per ricercatore universitario a tempo determinato di cui al presente regolamento o di altri contratti per ricercatore a tempo determinato con percorso di “tenure”;
  - c) le candidate e i candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente alla Scuola che propone l’attivazione della selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
4. Qualora, in sede di verifica preliminare o nel corso dello svolgimento della procedura, risulti che uno o più candidate/i non siano in possesso dei requisiti richiesti, si procede alla loro esclusione.
5. Le candidate e i candidati non esclusi sono ammessi con riserva alla selezione, fino alla stipula del contratto di lavoro.

#### **ART. 8 – DEFINIZIONE DEGLI STANDARD QUALITATIVI**

1. Il bando individua gli standard di valutazione in relazione all’insieme delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle pubblicazioni, alle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, alle attività di ricerca, alle attività istituzionali in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del presente regolamento.
2. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011

#### **ART. 9 – MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

1. Alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono riservati 80 punti, di cui per queste ultime sono riservati da un minimo di 50 a un massimo di 70 punti. Alla prova orale sono riservati 20 punti; la prova consisterà in un seminario in lingua straniera su un argomento liberamente scelto dalla/dal candidata/o. Contestualmente la/o stessa/o discuterà con la Commissione sui titoli e sulle pubblicazioni.

#### **ART. 10 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. La valutazione per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato è effettuata da una Commissione giudicatrice proposta dal Consiglio della Scuola in composizione ristretta al personale docente di prima e seconda fascia, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
2. La Commissione, nominata con decreto del Rettore, è costituita da tre componenti, scelti tra professori di prima o seconda fascia, di cui almeno due esterni all’Università, inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare/settore concorsuale indicati nel bando, nel rispetto, ove possibile, di una adeguata rappresentanza di genere.



3. Possono far parte della Commissione anche docenti di Università straniere che siano in possesso di titolo equivalente.
4. I Professori di II fascia componenti della Commissione interni all'ateneo o provenienti da altri Atenei devono essere in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia.
5. Della Commissione non possono far parte coloro che:
  - a) hanno ottenuto una valutazione negativa, ai sensi dell'art. 6 comma 8 della Legge n. 240/2010;
  - b) sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
  - c) hanno rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore di più del 30% delle pubblicazioni complessive di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale;
  - d) i Professori componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico dell'Università.
6. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web e sull'albo-on line dell'Ateneo. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito e sull'albo ufficiale on-line decorre il termine di trenta (30) giorni per l'eventuale riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati.
7. Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di riconsiliazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anche anticipatamente.
8. Decorso sette giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6, la Commissione può comunque iniziare i lavori, fermo restando che la presentazione di eventuali istanze di riconsiliazione sospende il procedimento ai fini della valutazione dell'istanza ed eventuale sostituzione del commissario riconsiliato.
9. I componenti della commissione in servizio presso l'Università non fruiscono di rimborsi o compensi ad alcun titolo. Ai commissari esterni all'Università viene riconosciuto esclusivamente il trattamento di missione ai sensi della normativa vigente.

## **ART. 11 – LAVORI DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione deve garantire lo svolgimento dei lavori in modalità collegiale, ove necessario, avvalendosi di strumenti di collegamento telematico, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per tutti i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. Pertanto, la mancata partecipazione ai lavori comporta la decadenza dalla stessa, accertata con decreto del Rettore.
3. Le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo a seguito della loro accettazione con provvedimento del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
4. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico di Ateneo.
5. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante e predetermina i criteri per:
  - a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata;
  - b) la valutazione del curriculum, con particolare riferimento all'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e alle attività istituzionali;
  - c) l'accertamento delle competenze linguistiche, relative alla lingua straniera indicata nel bando.
6. Dopo aver predeterminato i criteri, la Commissione prende visione delle domande ammesse.



Ciascun commissario verifica, dunque, l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi con le candidate e i candidati ammessi alla procedura e sottoscrive la relativa dichiarazione.

7. I criteri adottati dalla Commissione sono pubblicati, per almeno sette (7) giorni, sul sito dell'Ateneo.

Trascorsi i sette giorni la stessa procede alla valutazione preliminare comparativa delle candidate e dei candidati, esprimendo un motivato giudizio analitico sulle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato ove presentata, sull'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e alle attività istituzionali.

8. Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa delle candidate e dei candidati, tramite giudizi individuali e collegiali, la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne e rapporti dipartimentali. Ove previsto, la tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza di tali condizioni.

9. La Commissione è tenuta ad applicare i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori sulla valutazione del merito sul piano qualitativo e quantitativo. Tale valutazione pone l'accento sui risultati eccezionali ottenuti in un percorso personale diversificato e non solo sul numero delle pubblicazioni e considera in modo opportuno le attività di insegnamento e supervisione, il lavoro in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la gestione della ricerca, l'innovazione e l'attività di sensibilizzazione del pubblico. Le interruzioni di carriera, finalizzate a condurre altre esperienze presso enti pubblici o privati, o le variazioni nell'ordine cronologico del curriculum sono considerate come un contributo allo sviluppo professionale dei ricercatori in un percorso multidimensionale. In merito alla produzione scientifica la Commissione esprime, per ogni candidato, nel giudizio collegiale, il grado di creatività ed autonomia (come previsto da *Human Resources Strategy for Researchers*).

10. A seguito della valutazione preliminare comparativa la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica le candidate e i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero delle/degli stesse/i e comunque non inferiore a sei (6) unità. Le candidate e i candidati sono tutti ammesse/i alla discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei (6).

11. Alle candidate e ai candidati ammesse/i alla discussione verranno comunicati, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, la modalità di svolgimento (in presenza o telematica), la sede, la data e l'orario della discussione pubblica con almeno quindici giorni di preavviso. La modalità di svolgimento dei colloqui, ossia in presenza o in via telematica, stabilita dalla Commissione deve essere la medesima per tutte le candidate e per tutti i candidati.

12. La Commissione procede successivamente, secondo le modalità definite nel bando, al colloquio volto all'accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando, nonché alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, a seguito della quale assegnerà i relativi punteggi. La Commissione, a seguito della discussione, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, tra le quali rientra la tesi di dottorato, ove presentata, all'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e alle attività istituzionali e un punteggio sulla conoscenza della lingua straniera.

13. La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 70 punti. Sulla base dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e della produzione scientifica può conseguire una graduatoria, la quale può essere utilizzata solo in caso di rinuncia del vincitore.

14. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui al comma 8, oltre a tutti gli allegati.



## **ART. 12 – ACCERTAMENTO REGOLARITA' DEGLI ATTI**

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro (4) mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due (2) mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo allo stesso tempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. La regolarità degli atti è accertata con decreto del Rettore entro trenta (30) giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente dell'Amministrazione e deve essere pubblicata sul sito di Ateneo.
3. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni.
4. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.

## **ART. 13 – PROPOSTA DI CHIAMATA**

1. Il Consiglio della Scuola che ha richiesto l'attivazione della procedura formula, entro novanta (90) giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del ricercatore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia.  
In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, il Rettore assegna alla Scuola un nuovo termine di trenta giorni (30) entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione
2. Il Consiglio della Scuola può, con deliberazione motivata, decidere di non procedere alla proposta di chiamata della persona vincitrice. In quest'ultimo caso, per i tre (3) anni successivi la Scuola non può richiedere l'attivazione di una procedura di selezione per un posto dello stesso settore scientifico disciplinare, fatte salve le procedure finanziate con fondi dell'Unione Europea.
3. La proposta di chiamata della Scuola è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che procede alla chiamata.

## **TITOLO III – RAPPORTO DI LAVORO**

### **ART. 14 – CONTRATTO DI LAVORO**

1. L'assunzione del Ricercatore in tenure track (RTT) avviene mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto di lavoro è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore.
2. Alla ricercatrice/ al ricercatore si applica il regime delle incompatibilità previste dalla normativa vigente secondo il regime di impegno a tempo pieno o definito.
3. Il contratto deve contenere:
  - a) il regime di impegno orario;
  - b) l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, precisamente la data di inizio e di fine dello stesso;
  - c) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché dei compiti assegnati al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico-disciplinare/gruppo scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell'attività;
  - d) l'indicazione della durata del periodo di prova, pari a tre mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, né di indennità



sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte; il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell'attività svolta nel periodo di prova spetta alla Scuola;

- e) il trattamento economico complessivo;
- f) gli obblighi di formazione;
- g) le cause di cessazione del rapporto di lavoro;

4. Il regime di impegno può essere modificato previa richiesta motivata da parte del ricercatore. Tale modifica è subordinata alla deliberazione positiva da parte del competente Consiglio della Scuola circa la compatibilità del regime di impegno richiesto con le esigenze scientifiche e didattiche, fatti salvi eventuali vincoli correlati al finanziamento del posto di ricercatore. La suddetta delibera dovrà garantire la necessaria copertura finanziaria nel caso di modifica del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno. La modifica di regime da tempo pieno a tempo definito vincola in ogni caso la Scuola a garantire la sostenibilità dell'offerta didattica connessa alla posizione senza ulteriori aggravii di costi nel periodo di durata del contratto. La modifica del contratto è sottoscritta dal ricercatore e dal Rettore.

5. La misura del trattamento di missione è quella stabilita per i ricercatori dal Regolamento missioni dell'Ateneo.

6. Il ricercatore in tenure track è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale e di riservatezza, nonché le direttive del responsabile scientifico concernenti la diffusione delle conoscenze e del know-how acquisito in occasione dello svolgimento della propria attività. La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

#### **ART.15 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO**

1. In materia di congedi, aspettative, malattia e maternità si applicano le disposizioni previste per i ricercatori a tempo indeterminato in quanto compatibili.

2. La competenza disciplinare è regolata dalla normativa vigente per i ricercatori e professori.

3. L'elettorato attivo e passivo dei ricercatori a tempo determinato negli Organi accademici è regolato dalle disposizioni statutarie e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al Ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30%.

5. Non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato. Ai ricercatori a tempo determinato non si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, della Legge 240/2010.

#### **ART. 16 – INCOMPATIBILITÀ**

1. I contratti sono incompatibili:

- a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 2 co. 4;
- b) con la titolarità dei contratti di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- c) con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- d) con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

#### **ART. 17 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO**



1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.
2. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
3. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a trenta (30) giorni.  
In caso di mancato preavviso l'Ateneo ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

#### **ART. 18 - CHIAMATA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA**

1. L'Ateneo, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno degli anni successivi di titolarità, valuta, su istanza dell'interessata/o, la/il titolare del contratto di ricerca che abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai fini della chiamata (ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 5 bis, della legge 240/2010) nel ruolo di Professoressa/re di seconda fascia.
2. Non possono essere chiamati come Professori di seconda fascia con la procedura di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della chiamata, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un Professore appartenente alla Scuola che ha proposto la procedura di chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. In sede di adozione della delibera di avvio della procedura, il Consiglio di Scuola:
  - a) predispone una relazione dettagliata sull'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di attività istituzionale ed eventualmente attività clinico-assistenziale svolta dalla/dal Ricercatrice/ore per la durata del contratto;
  - b) propone la Commissione valutatrice, nominata con decreto del Rettore.
4. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente. I componenti sono scelti tra i professori appartenenti al medesimo gruppo scientifico-disciplinare/settore concorsuale o, in mancanza, tra i professori appartenenti al macrosettore relativo, nel rispetto ove possibile della rappresentanza di genere, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010.
5. In caso di docente di università straniera il commissario deve essere attivo in un ambito scientifico corrispondente al settore concorsuale bandito.
6. La verifica dei requisiti dei Commissari è effettuata dalla Scuola che ne propone la nomina.
7. Della Commissione non possono fare parte i Professori che sono stati componenti della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il Ricercatore è stato chiamato ed ha preso servizio presso l'Ateneo e che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010. I Commissari dovranno dichiarare altresì l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c..
8. La valutazione, effettuata nel rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011 n. 344, verte sull'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di attività istituzionale svolta dal Ricercatore per tutta la durata del contratto.
9. La procedura di valutazione prevede lo svolgimento di una prova didattica su un tema attinente al gruppo scientifico-disciplinare/settore concorsuale oggetto di selezione, individuato dalla/o stessa/o.
10. I lavori della Commissione debbono concludersi entro tre (3) mesi dal decreto di nomina. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore con decreto che viene trasmesso alla Scuola.
11. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio della Scuola formula la proposta di chiamata.
12. Il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata e stabilisce la data della presa di servizio nel ruolo di Professoressa/re di seconda fascia compatibilmente con le risorse previste a bilancio.



#### **ART. 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Le seguenti disposizioni transitorie sono rivolte al passaggio nel nuovo regime di RTT, per i ricercatori che avevano già intrapreso il proprio percorso di ricerca sulla base del vecchio disposto della legge n. 240 del 2010.

2. Fino al 31 dicembre 2026 l'Ateneo:

a. riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti per ricercatori a tempo determinato RTT ai soggetti che sono o sono stati:

- ricercatori a tempo determinato di tipo A;
- titolari, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, di uno o più assegni di ricerca di cui all'ex articolo 22, della legge 240/2010;

b. riconosce, a richiesta ed ai fini dell'inquadramento, ai soggetti che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato RTT:

- un periodo di servizio pari a tre anni a coloro che sono stati titolari di contratti da ricercatore universitario di tipo A) per almeno tre anni; in questi casi, la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia (ai sensi dell'articolo 24, comma 5, legge 240/2010), avviene dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla presa di servizio;
- un periodo di servizio pari a due anni a coloro che sono stati per almeno tre anni titolari di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 240/2010 nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 29 giugno 2022.

#### **ART. 20 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione con decreto rettorale.